

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2026

291/2026/R/RIF

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE AL TIUC

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1397^a riunione del 30 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-668;
- il decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito: legge 118/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei

- servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;
 - la deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 27/2024/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 27/2024/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF) e in particolare il suo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” (di seguito: deliberazione 397/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A;
 - la determina 7 novembre 2025, 1/DTAC/2025 recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
 - la determina 13 aprile 2026, 1/DTAC/2026 recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF e 480/2025/R/RIF”.

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 27/2024/R/RIF, con la deliberazione 373/2025/R/RIF l’Autorità ha modificato il TIUC, con l’estensione degli obblighi di separazione contabile al settore dei rifiuti urbani;
- per quanto di rilievo in questa sede, in particolare si evidenzia che, secondo le disposizioni del TIUC:
 - sono tenuti agli obblighi di separazione contabile i gestori del settore dei rifiuti urbani; in particolare:

- i gestori in precedenza non soggetti a obblighi di separazione contabile devono compilare schemi specifici di rendicontazione e devono redigere appositi prospetti di riconciliazione con i bilanci societari, nel rispetto delle norme di contabilità separata per il regime semplificato;
- i gestori che già adottassero il TIUC sono tenuti all'applicazione delle logiche di imputazione e ribaltamento previgenti, con l'aggiunta di un'attività specifica relativa al settore rifiuti, denominata "*Attività tariffate rifiuti urbani*" e sono tenuti a redigere gli schemi specifici di rendicontazione richiamati al punto precedente;
- gli schemi specifici di separazione contabile individuati all'articolo 27 del TIUC comprendono:
 - schema specifico di separazione contabile delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartito per ambito tariffario prima dell'attribuzione delle poste non attribuibili ai singoli ambiti tariffari;
 - schema specifico di separazione contabile delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartito per ambito tariffario dopo l'attribuzione delle poste non attribuibili ai singoli ambiti tariffari;
 - schema specifico di separazione contabile delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartito per componente tariffaria;
 - grandezze fisiche e monetarie sottostanti i conti annuali separati delle attività tariffate dei rifiuti urbani riferite a ciascun ambito tariffario e delle poste non attribuibili ai singoli ambiti tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione agli obblighi previsti per i gestori del settore dei rifiuti urbani, l'articolo 1, comma 2, della deliberazione 373/2025/R/RIF prevede che le disposizioni del TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2026, fatta eccezione per le norme in materia di schemi specifici di rendicontazione annuale separata, riportate al Titolo VIII, per le quali è previsto un primo biennio di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, con successiva entrata in vigore dall'1 gennaio 2028;
- nell'ambito del mandato previsto al comma 2.2 della deliberazione 373/2025/R/RIF, si sono svolti in data 27 aprile 2026 un *focus group* con le principali associazioni di gestori, associazioni di enti territoriali e degli Enti di governo dell'ambito e in data 2 luglio 2026 un ulteriore incontro con ANCI dedicato a specifici approfondimenti relativi agli enti locali;
- nel corso del *focus group* del 27 aprile 2026 sono state illustrate le proposte degli schemi di conti annuali separati (CAS) e specifici di rendicontazione, che saranno oggetto di una determina del Direttore della Direzione assetti e *governance* ambientale dell'Autorità;
- nell'ambito del *focus group* sono state rappresentate esigenze di rivedere alcuni dei contenuti del Titolo VIII del TIUC, relativi all'*unbundling* del settore rifiuti, approvati con la deliberazione 373/2025/R/RIF, in particolare:
 - un'associazione di categoria di operatori del settore ha evidenziato la possibilità

di rilevare i costi riferiti alla *gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti*, relativi a più ambiti tariffari nelle funzioni operative condivise (FOC), anche in assenza del requisito previsto dall'articolo 1, comma 1, del TIUC, secondo cui le poste possono essere attribuite alle FOC solo se relative a funzioni svolte “*in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo*”, e di attribuirli successivamente agli ambiti tariffari mediante *driver*;

- in relazione agli impianti di trattamento, alcune associazioni di operatori hanno chiesto di precisare, accanto alle disposizioni relative agli impianti di trattamento integrati che seguono le regole previste per gli ambiti tariffari, come debbano essere trattate contabilmente le poste relative a impianti minimi, qualora non rientrino nel caso di esenzione previsto dall'articolo 33, comma 1, del TIUC;
- alcune associazioni hanno chiesto di approfondire le modalità di trattamento delle componenti positive di reddito di natura rettificativa dei costi, con riferimento a quanto previsto in particolare dall'articolo 26, comma 1, e dall'articolo 26, comma 6, del TIUC;
- con riferimento ai sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), è stata evidenziata l'esigenza di disaggregare le poste contabili per singola filiera;
- un'associazione rappresentativa dei gestori ha chiesto se l'obbligo di revisione contabile dei CAS per i soggetti precedentemente non obbligati alle disposizioni del TIUC possa trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028, in corrispondenza della piena entrata in vigore degli obblighi in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti;
- un'associazione rappresentativa dei gestori propone una dilazione delle tempistiche di trasmissione degli schemi specifici previste dall'articolo 32 del TIUC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'esigenza di allocazione mediante *driver* agli ambiti tariffari delle partite economiche relative a componenti diverse dalla raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio e trattamento dei rifiuti urbani, integrare l'Allegato 4, prevedendo un'ulteriore tipologia residuale di componente tariffaria “altre componenti”, rispetto alla quale fare riferimento ai *driver* già previsti per le FOC che riguardano la gestione delle utenze;
- in relazione al trattamento contabile delle poste relative agli impianti minimi, prevedere:
 - l'integrazione delle disposizioni in materia di schemi specifici, prevedendo l'identificazione di uno schema specifico di separazione contabile delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartito per impianto minimo;
 - l'applicazione delle disposizioni previste per la separazione contabile per ambito tariffario anche alla separazione contabile per impianto minimo;
- in relazione alle modalità di trattamento delle componenti positive di reddito di natura rettificativa dei costi:
 - aggiornare il comma 26.1 del TIUC prevedendo che il gestore del settore dei

rifiuti urbani, ai fini della compilazione degli schemi specifici, utilizzi i dati di conto economico prima dell'attribuzione alle attività dei valori relativi ai SC e alle FOC;

- riformulare il comma 26.6 prevedendo che tutte le poste economiche non attribuibili a SC/FOC o non attribuibili direttamente ai singoli ambiti tariffari/impianti “minimi”, siano allocate indirettamente, applicando i *driver* di attribuzione previsti all’Allegato 4 ed eliminando il riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi; tali componenti saranno dedotte nello schema specifico di separazione contabile per componente tariffaria, se previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
- in relazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR):
 - prevedere, accanto all’identificazione del valore complessivo dei costi e dei ricavi relativi alla raccolta e al trasporto delle frazioni merceologiche soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (comprendente di eventuali frazioni merceologiche similari), già previsto al comma 26.4, ulteriori disaggregazioni delle poste economiche per le singole filiere relative a plastica, vetro e carta, comprendente dell’eventuale quota di flusso multimateriale;
- in relazione ai casi in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione legale, prevedere anche per il settore rifiuti disposizioni analoghe a quanto già indicato per i conti annuali separati per ATO nel SII, specificando che il legale rappresentante debba trasmettere all’Autorità una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati;
- in relazione alle tempistiche per la trasmissione dei CAS:
 - permettere maggior flessibilità ai gestori che nel biennio di sperimentazione intendono testare gli schemi specifici proposti dall’Autorità, introducendo una dilazione dei termini;
 - prevedere l’invio dei medesimi schemi specifici entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio o dalla data di chiusura dell’esercizio sociale;
- correggere alcuni errori materiali riscontrati nel Titolo VIII del TIUC e nel relativo Allegato 4

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al Testo integrato unbundling contabile

- 1.1 L’Allegato A alla deliberazione 373/2025/R/RIF è modificato come segue:
- al comma 26.1 alle parole “comma 14.1, lettere c)” sostituire le parole “comma 14.1, lettere a)”, nonché alle parole “comma 31.1, lettera b),” sostituire le parole “comma 31.1, lettera a)”;

- dopo il comma 26.3 è aggiunto il seguente comma “26.3bis Le disposizioni previste per la separazione contabile per ambito tariffario si applicano anche alla separazione per impianto minimo.”;
- al comma 26.4 dopo le parole “frazioni merceologiche soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, aggiungere le parole “, esplicitati per le singole filiere relative a plastica, vetro e carta, comprensive dell’eventuale quota di flusso multimateriale”;
- al comma 26.5 sostituire la parola “territoriale” con la parola “tariffario”;
- il comma 26.6 è sostituito dal seguente “Le partite economiche non attribuibili a servizi comuni o funzioni operative condivise e non attribuibili direttamente ai singoli ambiti tariffari, sono attribuiti indirettamente ai medesimi ambiti applicando i *driver* di attribuzione previsti all’Allegato 4.”;
- al comma 27.4 dopo le parole “per quanto applicabili.” aggiungere le parole “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante, in allegato ai conti annuali separati, presenta una dichiarazione all’Autorità, ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati.”;
- all’Allegato 4, tipologia di componente tariffaria denominata “Valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari componenti relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, correggere l’errore materiale aggiungendo fra i *driver* “Coefficiente tipologia di servizio di raccolta” e “Numero punti di raccolta/punti di servizio”, l’operatore moltiplicativo “*”;;
- all’Allegato 4, tipologia di componente tariffaria denominata “Valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari componenti relative al trattamento dei rifiuti urbani (con recupero o smaltimento)”, sostituire il *driver* “Ore di manodopera diretta relativi a ciascuna attività” con “Ore di manodopera diretta (h)” e sostituire il *driver* “Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi a ciascuna attività” con “Ricavi delle vendite e delle prestazioni (euro)”
- all’Allegato 4, aggiungere la tipologia di componente tariffaria denominata “*Valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari altre componenti*”, per la quale possono essere utilizzati i seguenti *driver*:
 - Numero di utenze (n);
 - Abitanti serviti (n);
 - Numero di fatture/documenti di riscossione (n);
 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni (euro).

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 In deroga ai commi 32.1 e comma 32.7 del TIUC, per il biennio di sperimentazione relativo agli esercizi 2026-2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata di cui ai commi 27.1 e 27.2 del TIUC corredati dalla nota di commento e dalla relazione del revisore sono trasmessi all’Autorità in modalità telematica entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio o dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale.

- 2.2 Il presente provvedimento, unitamente al TIUC come modificato e integrato dalla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua